



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/03784 Del: 15/05/2019 Esecutivo da: 15/05/2019 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali
--

OGGETTO:

Appalto multiservice - risoluzione per inadempimento ex art. 1453 C.C. e di diritto ex art. 1456 C.C. del contratto con SE.G.I. s.r.l. (C.I.G. 5452907933) a partire dal giorno 1 giugno 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del 21/12/18, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Delibera di Giunta n. 140 del 18 aprile 2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2018/2020;
- è necessario provvedere ad assicurare i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per gli Uffici ed i Servizi comunali;

Dato atto che con Determinazioni Dirigenziali n. 6811/2014 e n. 498 del 3 febbraio 2015 è stato, rispettivamente, approvato l'affidamento, e confermata la sua efficacia, dei n. 7 Lotti costituenti il nuovo appalto multiservice per l'esecuzione dei servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per Uffici e Servizi Comunali di cui alla procedura aperta indetta con DD n. 10109/2013, tra i quali il Lotto 6, C.I.G. 5452907933, affidato a SE.G.I. s.r.l. (cod. fisc. /p. iva 02559730789 sede legale in c/Da Carigliatto snc. 87046 Montalto Uffugo - CS) per il quinquennio 1 marzo 2015 – 29 febbraio 2020, con contratto, rogato dal Segretario Generale del Comune di Firenze, Rep. n. 64365 del 27.2.2015;

Dato atto, altresì, che la procedura di affidamento dell'appalto in parola è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 10109/2013 ed è quindi sottoposta alla disciplina del D. Lgs. 163/2006 (e suo Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010), come previsto dall'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Atteso che, nel corso dello svolgimento dell'appalto in parola, sono pervenute, da parte della Segreteria Regionale Toscana del Sindacato UIL Trasporti, numerose segnalazioni, agli atti d'ufficio, su ritardi, da parte di SE.G.I. s.r.l., sia nella corresponsione al personale impiegato nell'appalto in oggetto della retribuzione contrattualmente dovuta, sia nell'invio delle buste paga a detto personale; dette note sono indirizzate in parte a SE.G.I. s.r.l. (e per conoscenza alla Stazione Appaltante), in parte direttamente alla Stazione Appaltante. Si elencano di seguito gli estremi di dette note e delle note di richiamo e altre da parte della Stazione Appaltante a SE.G.I. s.r.l.:

- nota UIL Trasporti in data 29.12.2015, acquisita al Prot. Gen. 366338, con cui il Sindacato informava che alla data suddetta non erano ancora state corrisposte, ad alcuni dipendenti di SE.G.I. s.r.l. impiegati nell'appalto in parola, né la 13° mensilità né le spettanze derivanti da prestazioni di lavoro straordinario relativo al mese di novembre 2015;
- nota UIL Trasporti in data 25.1.2016, acquisita al Prot. Gen. 28227, con cui il Sindacato sottolineava come a due lavoratrici impiegate nell'appalto in oggetto non fossero state corrisposte, alla data della nota, le spettanze derivanti da prestazioni straordinarie;
- nota UIL Trasporti in data 7.3.2016, acquisita al Prot. Gen. 91721, con cui il Sindacato evidenziava come la criticità segnalata nella nota di cui al precedente punto fosse stata solo parzialmente risolta, aggiungendo altresì che alle suddette lavoratrici, e ad una terza, non era stata ancora corrisposta, alla data suddetta, la 13° mensilità;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 92269 in data 21.3.2016, inviata tramite PEC, con cui la stessa invitava SE.G.I. s.r.l. a corrispondere immediatamente ai dipendenti interessati tutte le spettanze dovute ed ancora non liquidate;
- nota UIL Trasporti in data 9.5.2016, acquisita al Prot. Gen. 147983, con cui il Sindacato informava che non erano state risolte, a tale data, le criticità di cui alla nota Prot. Gen. 91721;
- nota UIL Trasporti in data 12.5.2016, acquisita al Prot. Gen. 147998, con cui il Sindacato informava che, a tale data, a due lavoratrici non era stata ancora corrisposta, in tutto o in parte, la 13° mensilità;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 148521 in data 12.5.2016, inviata tramite PEC, con cui si invitava SE.G.I. s.r.l. a corrispondere al personale impiegato nell'appalto tutte le retribuzioni dovute ed ancora non liquidate;
- nota/mail UIL Trasporti in data 23.8.2016, con cui il Sindacato dettagliava le criticità ancora in essere alla data suddetta, tra cui: mancato pagamento della retribuzione relativa al precedente mese di luglio 2016 e della 14° mensilità; costanti ritardi nella consegna delle buste paga; errori nella compilazione delle stesse; inquadramento, per taluni dipendenti, nel contratto individuale di lavoro per un numero di ore inferiori a quelle effettivamente prestate e, sempre per taluni dipendenti, mancato pagamento degli straordinari;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 261656 in data 24.8.2016, inviata tramite PEC, con cui si intimava a SE.G.I. s.r.l. di adempiere a quanto elencato al precedente punto;
- nota/mail UIL Trasporti in data 7.10.2016, con la quale il Sindacato - a riscontro della nota con cui SE.G.I. s.r.l. rispondeva alla intimazione di cui al precedente punto - specificava che a tale data quasi nessuna delle elencate criticità era stata risolta;
- nota/mail UIL Trasporti in data 18.12.2017, con cui il Sindacato - oltre a segnalare un cronico ritardo nel pagamento delle spettanze al personale impiegato nell'appalto - informava che, in particolare, SE.G.I. s.r.l., alla data di cui sopra, non aveva provveduto a corrispondere a detto personale la tredicesima mensilità;

- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 399821 in data 21.12.2017, inviata tramite PEC, con cui, nell'informare della nota del Sindacato di cui al precedente punto, si invitava SE.G.I. s.r.l. a corrispondere al personale impiegato nell'appalto tutte le retribuzioni dovute e non ancora liquidate;
- nota/mail UIL Trasporti in data 8.1.2018, con cui il Sindacato informava che SE.G.I. s.r.l. aveva provveduto a corrispondere al personale impiegato nell'appalto, alla data di cui sopra, "soltanto un modesto acconto" sulla tredicesima dovuta;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 7963 in data 10.1.2018, inviata tramite PEC, con cui si invitava SE.G.I. s.r.l. a corrispondere con urgenza ai dipendenti impiegati nell'appalto le retribuzioni ancora non liquidate;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 34532 in data 31.1.2018, inviata tramite PEC, con cui si intimava a SE.G.I. s.r.l. la regolarità nel pagamento degli stipendi al personale impiegato nell'appalto, evitando difformità nei tempi di pagamento ed assicurando la valuta al giorno 20 di ogni mese, come previsto dal vigente CCNL Multiservizi;
- nota UIL Trasporti in data 25.1.2018, acquisita al Prot. Gen. 34820, con cui il Sindacato, nel prendere atto del pagamento della 13° mensilità ai dipendenti impiegati nell'appalto, lamentava sia il pagamento degli emolumenti relativi al mese di dicembre 2017 sotto forma di acconto per il solo 50%, sia difformità, tra i vari dipendenti, nelle date di accredito dei pagamenti;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 260530 in data 10.8.2018, inviata tramite PEC, con cui si intimava a SE.G.I. s.r.l. di provvedere alla corresponsione delle spettanze relative al mese di giugno 2018 e alla consegna della relativa busta paga ai lavoratori impegnati nell'appalto;
- nota UIL Trasporti in data 9.8.2018, acquisita al Prot. Gen. 258888, con cui il Sindacato rappresentava a SE.G.I. s.r.l. che, ai lavoratori impiegati nell'appalto, non erano ancora stati corrisposti gli emolumenti del mese di giugno 2018 e non era stata ancora consegnata la corrispondente busta paga;
- nota UIL Trasporti in data 23.8.2018, acquisita al Prot. Gen. 271383, con cui il Sindacato rappresentava a SE.G.I. s.r.l. che ai lavoratori impiegati nell'appalto non erano ancora stati corrisposti gli emolumenti del mese di luglio 2018 e non erano state ancora consegnate le buste paga dei mesi di maggio, giugno e luglio 2018;
- nota della Stazione Appaltante Prot. Gen. 275149 in data 30.8.2018, inviata tramite PEC, con cui lo stesso invitava SE.G.I. s.r.l. a corrispondere immediatamente ai lavoratori impegnati nell'appalto gli emolumenti relativi al mese di luglio 2018;
- nota via PEC di SE.G.I. s.r.l. in data 31.8.2018, acquisita al Prot. Gen. 275290, con cui si informava la Stazione Appaltante che gli importi relativi al mese di luglio 2018 erano stati pagati;
- nota UIL Trasporti in data 6.9.2018, acquisita al Prot. Gen. 280960, con cui il Sindacato informava la Stazione Appaltante che SE.G.I. s.r.l. aveva provveduto al pagamento del solo 50% degli stipendi relativi al mese di luglio 2018 per il personale impiegato nell'appalto in oggetto;
- nota UIL Trasporti in data 21.9.2018, acquisita al Prot. Gen. 303667, con cui il Sindacato informava la Stazione Appaltante della mancata consegna, ai dipendenti impiegati nell'appalto in parola, delle buste paga dopo quella relativa al mese di aprile 2018, corrispondendo invece ai lavoratori somme, tramite bonifico bancario, sotto la causale generica di "emolumenti", non dando quindi modo agli stessi di verificare la corrispondenza tra quanto ricevuto e le loro effettive spettanze;
- nota UIL Trasporti in data 1.10.2018, acquisita al Prot. Gen. 309124, con cui il Sindacato informava che SE.G.I. s.r.l. aveva provveduto a sanare appieno quanto addebitato, ponendosi pertanto in regola circa gli adempimenti previsti nei confronti delle proprie maestranze;
- nota UIL Trasporti in data 22.11.2018, acquisita al Prot. Gen. 371968, con cui il Sindacato sottolineava che nel mese di settembre 2018 le buste paga erano state inviate solo ad una parte dei lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto;

- nota/mail UILTuCS Toscana - Area Firenze in data 27.11.2018, acquisita al Prot. Gen. 376124, con cui il Sindacato segnalava il ripetersi di ritardi nei pagamenti delle retribuzioni al personale impegnato nell'appalto;
- nota/mail UILTuCS Toscana - Area Firenze in data 28.11.2018, acquisita al Prot. Gen. 379373, dove in particolare si specificava che il ritardo accumulato nei pagamenti non risultava omogeneo per tutti i dipendenti, creando disparità di trattamento tra essi;
- nota UIL Trasporti in data 29.11.2018, acquisita al Prot. Gen. 380809, con cui, nel ribadire una disparità di trattamento tra i dipendenti, erano specificati i nominativi dei dipendenti per i quali si chiedeva la corresponsione della residua retribuzione del mese di settembre 2018 e la corresponsione dell'intera retribuzione del mese di ottobre 2018;
- nota della Stazione Appaltante a SE.G.I. s.r.l., Prot. Gen. 382337 in data 30.11.2018, inviata tramite PEC, con la quale, richiamando (ed allegando) le note di cui ai due precedenti punti, la Stazione Appaltante intimava a SE.G.I. s.r.l. di provvedere immediatamente alla corresponsione a tutti i dipendenti impiegati nell'appalto di tutti gli emolumenti, compresi tutti gli arretrati e l'invio delle buste paga non consegnate a tale data;
- nota della Stazione Appaltante a SE.G.I. s.r.l., Prot. Gen. 397559 in data 12.12.2018, inviata tramite PEC, con la quale, nel sottolineare che a tale data non era stato adempiuto a quanto intimato con la PEC di cui al precedente punto, si rinnovava tale intimazione assegnando, per l'erogazione della mensilità relativa al mese di ottobre 2018, il termine del giorno venerdì 14 dicembre 2018 e segnalando che era stata trattenuta in pagamento la fattura n. 546 del 30.11.2018, relativa al mese di novembre 2018;
- nota via e-mail in data 18.12.2018 del Supervisore di SE.G.I. s.r.l. per l'appalto in parola, acquisita al Prot. Gen. 406486, con cui lo stesso informava la Stazione Appaltante che il residuo delle retribuzioni relative al mese di ottobre 2018 era stato erogato, in pari data, al personale dipendente dell'Impresa;
- nota UIL Trasporti in data 1.1.2019, acquisita al Prot. Gen. 444, con la quale il Sindacato segnalava che, nonostante le rassicurazioni del Supervisore di SE.G.I. s.r.l. ai dipendenti circa l'emissione dei bonifici relativi alla retribuzione del mese di novembre 2018 e alla 13° mensilità (peraltro dovute alla data del 20 dicembre u.s.), non era ancora stata corrisposta agli stessi, alla data della suddetta nota, alcuna somma;
- nota Prot. Gen. 1707 in data 3.1.2019, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante comunicava formalmente a SE.G.I. s.r.l. l'avvio del procedimento di risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 C.C., dell'affidamento dell'appalto in oggetto per reiterati ritardi e irregolarità nei confronti del personale impiegato nello stesso, oltre che per gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione del servizio, di cui più oltre nel presente atto;
- nota in data 28.1.2019, Prot. Gen. 31576, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante informava SE.G.I. s.r.l. che, avendo essa successivamente ottemperato agli obblighi nei confronti del personale dipendente, il procedimento di risoluzione in parola era da intendersi "*al momento sospeso*";
- nota Prot. Gen. 66298 in data 25.2.2019, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante intimava a SE.G.I. s.r.l. di procedere, entro 2 giorni, al pagamento degli emolumenti a tutti i dipendenti impiegati nell'appalto in parola, riferiti al mese di gennaio 2019, ed alla consegna agli stessi della relativa busta paga, specificando che, in mancanza, sarebbe stato nuovamente attivato il procedimento di risoluzione dell'affidamento di cui alla già citata nota Prot. Gen. 1707 in data 3.1.2019;
- nota in data 27.2.2019, acquisita al Prot. Gen. 71290, con cui SE.G.I. s.r.l. comunicava che: "*per motivi meramente tecnici relativi al rinnovo delle linee di credito aziendali, il pagamento della mensilità di gennaio subirà qualche giorno di ritardo*"; il referente dell'impresa comunicava poi alla Stazione Appaltante, in data 1.3.2019, che SE.G.I. s.r.l. aveva corrisposto gli stipendi ad una parte dei lavoratori e che nei giorni compresi tra il 4 ed il 6 marzo sarebbero stati accreditati gli stipendi relativi al mese di gennaio 2019 anche del restante personale impiegato nell'appalto;

- nota in data 25.3.2019, acquisita al Prot. Gen. 101742, con cui il Sindacato UIL Trasporti Toscana denunciava un ritardo di oltre 6 giorni nel pagamento ai dipendenti di SE.G.I. s.r.l. delle retribuzioni relative al mese di febbraio 2019;
- nota Prot. Gen. 104025 del 26.3.2019, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante comunicava a SE.G.I. s.r.l. di provvedere a corrispondere immediatamente a tutto il proprio personale impiegato nell'appalto in parola le retribuzioni ad esso spettanti relative al mese di febbraio 2019, e che la mancanza dei suddetti pagamenti avrebbe comportato la riattivazione del procedimento di risoluzione dell'affidamento di cui alla citata nota Prot. Gen. 1707 in data 3.1.2019, sospeso come da nota in data 28.1.2019 Prot. Gen. 31576;
- nota in data 3.4.2019, Prot. Gen. 114142, con cui il Sindacato UIL Trasporti Toscana informava la Stazione Appaltante che SE.G.I. s.r.l. non aveva ancora provveduto a pagare le retribuzioni relative al mese di febbraio 2019 ai propri dipendenti impiegati nell'appalto in parola, chiedendo l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante;
- nota Prot. Gen. 114855 del 3.4.2019, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante comunicava formalmente a SE.G.I. s.r.l. l'applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 (oggi art. 30 del D.Lgs. 50/2016) - provvedendo al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate ad essi spettanti e detraendo i relativi importi dalle fatture dell'impresa per le prestazioni dell'appalto in parola. Invitava pertanto SE.G.I. s.r.l., in applicazione della norma sopra citata, a provvedere entro 15 (quindici) giorni a corrispondere al proprio personale impiegato nell'appalto le retribuzioni ad esso spettanti relative al mese di febbraio 2019;
- nota via e-mail in data 12.4.2019 con cui SE.G.I. s.r.l. comunicava al Sindacato UIL Trasporti Toscana, e per conoscenza al Stazione Appaltante, che le buste paga relative al mese di febbraio 2019 sarebbero state spedite ai dipendenti impiegati nell'appalto nella stessa data del 12.4.2019 e che i pagamenti relativi allo stesso mese di febbraio 2019 sarebbero stati erogati il giorno 15.4.2019;
- nota in data 23.4.2019, Prot. Gen. 140319, con cui il Sindacato UIL Trasporti Toscana informava la Stazione Appaltante, e per conoscenza SE.G.I. s.r.l., che a tale data non risultavano ancora pervenute, ai dipendenti impiegati nell'appalto, le retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2019 (con eccezione di una sola dipendente) e marzo 2019, chiedendo nuovamente l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per i dipendenti, indicati nel documento, iscritti al Sindacato e segnalando, inoltre, che ad una dipendente non era stata ancora consegnata la busta paga relativa al mese di febbraio 2019;
- nota in data 23.4.2019, Prot. Gen. 140329, con cui il Sindacato UIL Trasporti Toscana informava SE.G.I. s.r.l. e, per conoscenza, la Stazione Appaltante che, data la perdurante mancanza nella corresponsione delle spettanze relative al mese di febbraio 2019 e nella consegna delle buste paga e delle spettanze relative al mese di marzo 2019, veniva proclamata una azione di sciopero per i giorni 29 e 30 aprile 2019, poi effettivamente svoltasi nei giorni in questione con adesione di pressoché tutto il personale dell'appalto;
- nota Prot. Gen. 141549 del 24.4.2019, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante comunicava formalmente a SE.G.I. s.r.l. che avrebbe provveduto con apposito atto alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato di Appalto, e dall'art. 1456 C.C., il cui procedimento risultava già avviato con nota Prot. Gen. 1707 del 3.1.2019. Al contempo comunicava che avrebbe proceduto al pagamento diretto delle retribuzioni relative al mese di febbraio 2019 ai dipendenti impiegati nell'appalto in parola. Nella medesima nota si comunicava l'avvio della procedura per l'intervento sostitutivo relativo anche all'eventuale mancato pagamento delle retribuzioni del mese di marzo 2019, qualora SE.G.I. s.r.l. non avesse adempiuto entro 15 giorni dalla ricezione della nota;
- nota via e-mail in data 24.4.2019 con cui SE.G.I. s.r.l. inviava alla Stazione Appaltante le distinte dei pagamenti, effettuati solo in tale data, ai dipendenti degli emolumenti relativi al mese di febbraio 2019;
- nota Prot. Gen. 152660 del 7.5.2019, inviata tramite PEC, con cui la Stazione Appaltante, sempre per quanto alla nota Prot. Gen. 141549 del 24.4.2019, chiedeva a SE.G.I. s.r.l. di

inviare, entro 2 giorni dalla data della nota, il numero e l'elenco nominativo del proprio personale impiegato nell'appalto in parola, con indicazione, per ciascun addetto, di: qualifica, livello professionale, indicazione della data di assunzione e, per il personale a tempo determinato, di cessazione dal servizio;

Evidenziato che SE.G.I. s.r.l., a fronte delle suddette segnalazioni del Sindacato nonché dei richiami e comunicazioni della Stazione Appaltante, non solo non ha mai contestato la veridicità dei rilevati ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e invio delle buste paga, ma altresì mai, e puntualmente e più in generale, giustificato detti comportamenti e mancanze, non controdeducendo anche all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di cui alla sopra richiamata nota Prot. Gen. 1707 del 3.1.2019, né intervenendo per il ripristino della regolarità delle prestazioni, sia nei confronti delle maestranze sia nei confronti della Stazione Appaltante come più sotto descritto;

Rilevato peraltro che solo in data 14 maggio 2019 è pervenuta pec di SE.G.I. s.r.l. (assunta al nostro prot.gen. al n. 162802 del 15/5/2019) che conferma le perduranti inadempienze della Società relative a ritardi consistenti nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, indicando nel prossimo 22 maggio 2019 il pagamento delle mensilità relative al mese di marzo u.s. che sarebbero dovute essere corrisposte entro il 20 aprile 2019, senza inoltre alcun riferimento al pagamento delle mensilità relative al mese di aprile 2019 da corrispondersi entro il 20 maggio p.v.;

Evidenziato che, nella nota suddetta, SE.G.I. s.r.l. prospetta alla Stazione Appaltante soluzioni alternative alla risoluzione del contratto tardive e comunque non conformi né applicabili alla fattispecie e alle situazioni determinatesi nei rapporti fra Società e Stazione Appaltante tenuto conto delle gravi inadempienze contrattuali già diffusamente illustrate e di cui più sotto;

Atteso infatti che nel corso del periodo di svolgimento dell'appalto e sino alla data odierna, a seguito di inadempimenti contestati a vario titolo nell'esecuzione del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato di Appalto, sono state altresì comminate a SE.G.I. s.r.l. penali per un importo complessivo pari a € 9.400,00=, corrispondente a circa lo 0,95% dell'importo contrattuale. Di seguito si elencano i provvedimenti di cui trattasi:

- Determinazione Dirigenziale n. 8118/15	penale di € 5.600,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 2562/16	penale di € 1.000,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 6833/16	penale di € 400,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 7861/16	penale di € 200,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 8246/17	penale di € 800,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 126/18	penale di € 300,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 3212/18	penale di € 150,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 3216/18	penale di € 500,00=
- Determinazione Dirigenziale n. 7536/18	penale di € 450,00=

Dato conto che, sempre per inadempienze nell'esecuzione del contratto, sono stati inoltre recentemente avviati ulteriori n. 3 procedimenti per applicazione di penali (note alla Società del 18 aprile 2019 prot.gen. n.

137590 e n. 137614 e del 24 aprile 2019 prot. gen. n.141597) e che, nei tempi dati per le controdeduzioni, SE.G.I. s.r.l. non ha prodotto alcun rilievo o giustificazione e dunque le penali in questione verranno comminate con appositi provvedimenti;

Evidenziato infine pertanto come SE.G.I. s.r.l. si sia resa responsabile di gravi e reiterati inadempimenti contrattuali previsti dal Capitolato di Appalto, con particolare riguardo a: “... *gravi violazioni degli obblighi ... relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto ...*” quale clausola risolutiva espressa prevista, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., dall’art. 7 dello stesso Capitolato di Appalto, oltre a varie omissioni, carenze e altre inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni dell’appalto che hanno generato le penali applicate con le Determinazioni Dirigenziali più sopra richiamate e che, per essersi reiterate più volte nel corso dell’appalto dal 2015 ad oggi, sono perseguibili ai sensi dell’art. 7 del Capitolato laddove lo stesso stabilisce quanto segue “*Qualora infine l’Aggiudicatario reiteratamente non esegua le prestazioni o le esegua in modo non conforme a quanto previsto dal Capitolato di Appalto e/o dal Progetto Tecnico, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto*” ;

Considerato come dunque gli illustrati comportamenti e mancanze di SE.G.I. s.r.l., né negate o giustificate dalla Società, con particolare riguardo ai gravi reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti impiegati nell’appalto in affidamento, oltre ad essere contrari alle norme di legge, di Capitolato e a quelle dei CCNL sul trattamento dei lavoratori in quanto lesivi del diritto degli stessi a percepire, nei tempi previsti, i dovuti compensi per le attività prestate nei periodi di riferimento, hanno determinato disagi e disservizi anche presso gli uffici comunali per prestazioni carenti o non conformi al Capitolato e Progetto Tecnico, ricordati anche i due giorni di sciopero delle maestranze (il 29 e 30 aprile uu.ss. come più sopra detto) che, seppur legittimamente indetti dal Sindacato e svolti dai lavoratori, hanno avuto come conseguenza la mancata pulizia per ben due giorni consecutivi degli ambienti degli uffici comunali stessi (compresi i servizi igienici) nonché il mancato presidio di portierato di alcune sedi;

Ritenuto pertanto, per le molte, reiterate e gravi violazioni contrattuali nel presente atto illustrate, di procedere alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 C.C. e di diritto ex art. 1456 C.C. avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 7 del Capitolato di Appalto, del Contratto con SE.G.I. s.r.l. di cui all’atto Rep. n. 64365 del 27.2.2015, **a partire dal giorno 1 giugno 2019**;

Ricordato come SE.G.I. s.r.l. non abbia ancora prodotto l’elenco del personale impiegato nell’appalto richiesto con la più sopra detta nota del 7.5.2019 Prot. Gen. 152660;

Ritenuto quindi a seguito di quanto sopra:

- di incamerare, secondo le procedure previste, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 7 del Capitolato di Appalto e ai sensi dell’art. 3 del Contratto sopra citato, in quota parte la cauzione definitiva prestata da SE.G.I. s.r.l. come agli atti d’ufficio;
- di invitare SE.G.I. s.r.l. a ritirare, successivamente al 31 maggio p.v., tutto il materiale di sua proprietà e presente presso i vari cantieri del Lotto 6 utilizzato dai propri dipendenti per lo svolgimento delle prestazioni;

- come già richiesto con nota Prot. 152660 del 7.5.2019, che SE.G.I. s.r.l. provveda al tempestivo invio alla Stazione Appaltante dell'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'appalto negli ultimi 4 mesi e cioè dal 1 febbraio 2019, per l'applicazione di quanto previsto dal Capitolato di Appalto e dai CCNL in ordine al passaggio del personale al Soggetto subentrante nell'appalto stesso;

Considerato inoltre che a tutt'oggi risultano non corrisposte, come confermato dalla Società con la pec ricevuta in data odierna di cui più sopra, ai dipendenti le retribuzioni relative al mese di marzo 2019 e che è decorso inutilmente il termine di cui alla nota Prot. Gen. 141549 del 24.4.2019;

Tenuto conto tuttavia che SE.G.I. s.r.l., nella stessa suddetta pec, ha comunicato che il pagamento ai dipendenti delle retribuzioni relative al mese di marzo 2019 interverrà il prossimo 22 maggio;

Ritenuto pertanto che questa Stazione Appaltante si riserva di applicare l'intervento sostitutivo per il pagamento ai dipendenti delle retribuzioni relative al mese di marzo 2019 qualora SE.G.I. s.r.l. non vi provveda entro la data suddetta del 22 maggio p.v., intimando alla Società di inviare comunque alla stessa Stazione Appaltante i cedolini paga relativi al suddetto mese di marzo 2019, precisando che, per l'intervento sostitutivo di cui trattasi, la Stazione Appaltante continua a tenere in sospeso il pagamento della fattura n. 100/2019 del 30.3.2019, relativa alle prestazioni del mese stesso di marzo 2019;

Presa visione:

- della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto affidato con la predetta DD 6811/2014, D.ssa Sabrina Giovanna Baccei, agli atti d'ufficio, attestante l'esclusione di conflitto di interessi nei confronti di tutti gli aggiudicatari della procedura suddetta;
- della regolarità del DURC del soggetto affidatario "SE.G.I. s.r.l.", acquisito in data 16 marzo 2019 e con validità fino al 14 luglio 2019;
- dell'art. n. 183 del T.U.E.L.;
- del D.Leg.vo 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. 50/2016;
- dell'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, sulla immediata esecutività delle determinazioni;
- del D.L. 66/2014;
- del vigente Regolamento generale per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti e qui integralmente richiamati:

1. di procedere alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 C.C. e di diritto ex art. 1456 C.C. del Contratto con SE.G.I. s.r.l. di cui all'atto Rep. n. 64365 del 27.2.2015, **a partire dal giorno 1 giugno 2019;**

2. di incamerare, secondo le procedure previste, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del Capitolato di Appalto e ai sensi dell'art. 3 del Contratto sopra citato, in quota parte la cauzione definitiva prestata da SE.G.I. s.r.l. come agli atti d'ufficio;
3. di invitare SE.G.I. s.r.l. a ritirare, successivamente al 31 maggio p.v., tutto il materiale di sua proprietà e presente presso i vari cantieri del Lotto 6 utilizzato dai propri dipendenti per lo svolgimento delle prestazioni;
4. come già richiesto con nota Prot. 152660 del 7.5.2019, che SE.G.I. s.r.l. provveda al tempestivo invio alla Stazione Appaltante dell'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'appalto negli ultimi 4 mesi e cioè dal 1 febbraio 2019, per l'applicazione di quanto previsto dal Capitolato di Appalto e dai CCNL in ordine al passaggio del personale al Soggetto subentrante nell'appalto stesso;
5. di riservarsi di applicare l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per il pagamento ai dipendenti delle retribuzioni relative al mese di marzo 2019 qualora la Società non ottemperi secondo quanto in narrativa, intimando a SE.G.I. s.r.l. di inviare comunque i cedolini paga dei dipendenti relativi al suddetto mese di marzo 2019, precisando che, per l'intervento sostitutivo di cui trattasi, la Stazione Appaltante continua a tenere sospeso il pagamento della fattura n. 100/2019 del 30.3.2019, relativa alle prestazioni del mese stesso di marzo 2019;
6. di dare atto che la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione la prevista comunicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini dell'inserimento nel casellario informatico dell'avvenuta risoluzione del contratto fra la Stazione Appaltante e SE.G.I. s.r.l.

Firenze, lì 15/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sabrina Giovanna Baccei

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.